

COMUNE DI ESTE
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PERIODI DI TIROCINIO
FORMATIVO E PRATICANTATO PRESSO
GLI UFFICI COMUNALI**

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n 152 dell'8 giugno 1999, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni dal 9 giugno 1999 e ripubblicato per altri quindici giorni consecutivi dal 28 giugno al 13 luglio 1999.

Entra in vigore da 1 agosto 1999

Integrato e modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.327 del 12 novembre 1999 (art.1), pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 novembre 1999 e ripubblicato per altri quindici giorni consecutivi dal 6 al 21 dicembre 1999.

Entra in vigore 1 gennaio 2000

Integrato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.149 del 29.06.2006 (art.1)- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dall'11 luglio 2006.

Entra in vigore il 22 luglio 2006

Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 14 dell' 1.02.2010 (art.2) – immediatamente eseguibile.

ARTICOLO 1

I Periodi di tirocinio formativo e/o praticantato sono attuati nei confronti di scuole ed istituti di grado superiore pubbliche o private, università pubbliche o private, ordini professionali, aziende sanitarie locali nonché associazioni di categoria. Compete comunque al Dirigente Responsabile determinare l'ammissibilità in relazione alla funzionalità degli Uffici.

ARTICOLO 2

La natura dei rapporti di cui sopra è di carattere gratuito per tutta la durata dello svolgimento. Può essere previsto un rimborso delle spese di viaggio da parte dell'Amministrazione comunale a favore di tirocinanti e/o praticanti a livello universitario che risiedano ad una distanza superiore ai 20 Km e che prestino un periodo di tirocinio e/o praticantato della durata minima di 130 ore;

Per l'instaurazione dei rapporti in questione i soggetti di cui all'articolo 1 dovranno provvedere a loro carico ad assicurare gli interessati con le seguenti coperture assicurative:

- Infortuni sul lavoro I.N.A.I.L.
- Responsabilità civile per un importo di €. 1.032.944,00;

Delle avvenute coperture assicurative dovrà esserne dato atto nella Convenzione di cui all'art.3, allegandone altresì copia delle stesse.

ARTICOLO 3

I Periodi di Tirocinio Formativo e/o Praticantato potranno avere una durata non superiore a mesi 6 (sei), rinnovabili.

Il rapporto tra l'Amministrazione e gli Aspiranti a Tirocinio e/o Praticantato deve essere regolato da apposita Convenzione stipulata con i soggetti di cui all'art.1 nella quale dovrà essere indicato:

- oggetto del Tirocinio e/o Praticantato
- nominativo del Tirocinante e/o Praticante
- durata del Tirocinio e/o Praticantato
- tempi di accesso ai locali e Uffici comunali
- tutore responsabile del soggetto richiedente il Tirocinio e/o Praticantato
- tutore aziendale (responsabile della struttura comunale in cui sarà inserito l'aspirante/i)
- modalità di effettuazione del Tirocinio e/o Praticantato
- le coperture assicurative di cui all'art.2.

Il Tirocinante e/o praticante nelle attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi al Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché alla normativa di sicurezza in vigore, come da direttive impartite dal responsabile della Sicurezza.

ARTICOLO 4

La Convenzione di cui all'art.3 sarà stipulata dal Dirigente Responsabile il Servizio in cui saranno inseriti gli Aspiranti tirocinanti, verificando nel contempo che non esistano eventuali conflitti di interesse.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al disposto di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale 25.3.1998 n.142.

Di disporre che il presente Regolamento, dopo il primo periodo di pubblicazione, sia ripubblicato per ulteriori 15 giorni consecutivi e diventi esecutivo il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione.